



Regione Lombardia

La Giunta

Assessore alla Sanità
Assessore alle Infrastrutture e Mobilità

DATA 30.09.2010

PROT. 41.2010.0032410

Al Consigliere Regionale
Gabriele Sola
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Consigliere Regionale
Stefano Zamponi
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Consigliere Regionale
Giulio Cavalli
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Consigliere Regionale
Francesco Patitucci
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Presidente del Consiglio Regionale
Davide Boni
Via F. Filzi, 29
MILANO



Regione Lombardia

Al Dirigente Servizio Segreteria
dell'Assemblea Consiliare
del Consiglio Regionale
Maria Emilia Paltrinieri
Via F. Filzi, 29
MILANO

e p.c.

Al Dott. Enrico Gasparini
Dirigente Unità Organizzativa Centrale
Legislativo e Rapporti Istituzionali
della Presidenza
Via F. Filzi, 22
MILANO

Oggetto: Interrogazione n. 2034 a firma dei Consiglieri Sola, Zamponi, Cavalli e Patitucci.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Nell'ambito dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Bergamo, con DGR n. 11034 del 20.01.2010, è stato approvato il disciplinare che affida alla Società Infrastrutture Lombarde S.p.A. le seguenti attività:

- Attività di supporto e coordinamento al committente (Project & Construction Management);
- Attività di supporto al responsabile del procedimento;
- Funzioni di stazione appaltante per l'appalto relativo alle opere di esternalizzazione;
- Formulazione di un progetto di valorizzazione immobiliare del patrimonio aziendale in funzione della relativa alienazione (funzioni di Advisory).

Il disciplinare, sottoscritto il 07.04.2010, sostituisce la precedente convenzione stipulata dall'Azienda Ospedaliera di Bergamo e Infrastrutture Lombarde S.p.A. in data 12.04.2005.

Per i dettagli delle attività e nello specifico delle misure di controllo si fa riferimento alla menzionata DGR n. 11034/2010, che si allega alla presente (all.1).



Regione Lombardia

Si trasmettono inoltre le relazioni a firma del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (all. 2) e dell'Ing. Antonio Rognoni di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (all. 3).

Cordiali saluti

Raffaele Cattaneo

Luciano Bresciani

All. c.s.d.

QEE. 1



DELIBERAZIONE N° VIII / 011034 Seduta del 20 GEN 2010

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali
GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
DAVIDE BONI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA
STEFANO MAULLU
FRANCO NICOLI CRISTIANI
MASSIMO PONZONI
~~FIER GIANNI PROSPERINI~~
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Piloni**

Su proposta

dell'Assessore Luciano Bresciani

Oggetto

NUOVO SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA SOCIETA' REGIONALE INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER INTERVENTI RELATIVI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO" E CONTESTUALE REVOCA DEI PRECEDENTI DISCIPLINARI SOTTOSCRITTI IN DATA 12.06.2008

COMITATO
BUIFNO

* Il Dirigente della U.O. Programmazione e Sviluppo Piani Caterina Tridico

Il Direttore Generale Carlo Lucchina
L'atto si compone di 30 pagine

di cui 21 pagine di allegati,

parte integrante 14



VISTI:

- l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;
- il D.M. 29 agosto 1989 n. 321 che definisce i criteri generali per la programmazione dei suddetti interventi;
- l'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità sottoscritto in data 03.03.1999 dal Ministero della Sanità (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dalla Regione Lombardia;
- l'art. 23, comma 3 bis, della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22 e l'art. 15 bis della L.R. del 2 dicembre 1994, n. 36 ai sensi dei quali è stata costituita la Società Infrastrutture Lombarde S.p.A. a capitale interamente pubblico "*...avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio regionale e di altri enti pubblici.*";
- l'art. 1, comma 3, della L.R. del 22 dicembre 2003, n. 27, così come modificata dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 25, che così recita: "*...La Regione può conferire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. ... le funzioni relative all'esperimento di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente.*";

PRESO ATTO:

1. della Convenzione sottoscritta in data 12.04.2005 dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" e dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. avente per oggetto il conferimento alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. da parte dell'Azienda Ospedaliera dell'incarico di svolgere le attività:
 - di supporto e coordinamento al committente (P&CM);
 - di supporto al responsabile del procedimento relativamente alla tre categorie di





intervento: appalto principale, appalto opere minori e appalto per attività esternalizzate;

2. dell'Atto Integrativo della Convenzione sopracitata, sottoscritto in data 31 gennaio 2007, con cui l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" ha conferito ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. anche l'incarico di svolgere attività connesse alla valorizzazione e all'alienazione della sede attuale di Largo Barozzi (vecchio Ospedale di Bergamo), a seguito della deliberazione n. 1642 del 15.12.2006 con la quale l'Azienda Ospedaliera ha deciso di ridefinire l'incarico conferito a Infrastrutture Lombarde S.p.A., estendendo, tra l'altro, l'incarico anche alle attività connesse alla valorizzazione e alla alienazione delle attuali sedi ospedaliere;

PRESO ATTO che per gli incarichi della Convenzione sopra indicata era previsto un corrispettivo per la Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. come di seguito indicato:

- per l'incarico di supporto e coordinamento al committente (PC&M) e di supporto al responsabile del procedimento per l'appalto principale, gli appalti per opere minori e gli appalti per le attività esternalizzate: *"...la percentuale per la determinazione del corrispettivo deve esser definita in modo differenziato con riferimento a ciascuna delle tre categorie di intervento citate, ossia:*

- *per la categoria appalto principale = 1,70%*
- *per la categoria appalti per opere minori = 2,50%*
- *per la categoria appalti per attività esternalizzate = 2,70%*

... Quale corrispettivo per lo svolgimento di tutte le attività di supporto e coordinamento al committente (PC&M) e le attività di supporto al responsabile del procedimento Infrastrutture Lombarde avrà diritto a un compenso massimo non superiore a € 7.000.000,00 (+ IVA)."

Tale corrispettivo si intende comprensivo delle spese e dei costi del personale, che verranno sostenuti da Infrastrutture Lombarde per l'esecuzione dell'incarico."





PRESO ATTO che con la sottoscrizione dell'Atto Integrativo alla predetta Convenzione sopra indicata, con il quale è stato ridefinito l'incarico conferito a Infrastrutture Lombarde S.p.A. ricomprendendo anche l'incarico di svolgere attività connesse alla valorizzazione e alla alienazione della sede attuale di Largo Barozzi, il compenso massimo non superiore a € 7.000.000,00 + IVA indicato nella Convenzione ricomprende ora anche tutta l'attività svolta per la valorizzazione e l'alienazione. In aggiunta, l'Atto Integrativo di cui sopra precisa quanto segue: *"...tutti i costi relativi a gare, pubblicazioni, notai e intermediari, che Infrastrutture Lombarde dovrà sostenere, saranno recuperati da quest'ultima in misura percentuale dell'importo a base d'asta da porre a carico dell'aggiudicatario mediante espressa previsione di bando di gara, secondo quanto previsto dal Codice Civile."*

RICHIAMATA la d.g.r. n. VIII/007360 del 28.05.2008, avente per oggetto "Schemi di Disciplinare per l'affidamento a Infrastrutture Lombarde S.p.A. di incarico per interventi di Edilizia Sanitaria" e in particolare per:

- la realizzazione delle opere di completamento dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" che si intendono esternalizzare;
- l'alienazione del patrimonio aziendale disponibile dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo";

PRESO ATTO che in data 12 giugno 2008 sono stati sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. e, per adesione, dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo":

- il Disciplinare d'incarico per l'affidamento alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di stazione appaltante e di responsabile unico del procedimento per la realizzazione delle opere di completamento dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" che si intendono esternalizzare mediante lo strumento della concessione;
- il Disciplinare d'incarico per l'intervento di alienazione del patrimonio aziendale disponibile dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" da parte della Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. – alla quale sono state affidate le funzioni di Advisory;





PRESO ATTO che alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A., per lo svolgimento delle attività affidate nei Disciplinari relativi all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo", è previsto un corrispettivo come di seguito indicato:

1. per l'incarico come Stazione Appaltante e RUP per le opere di completamento che si intendono esternalizzare: *"...0,15% IVA esclusa calcolato sulla base del valore dell'intervento stimato in € 32.100.000,00 IVA esclusa. Il corrispettivo della Società risulta presuntivamente stimato in € 48.150,00 calcolato supponendo l'impiego di professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per un periodo temporale di 9 mesi, un impiego orario pari a circa 16h/mese e una tariffazione oraria pari a 340,00 €/h. Il corrispettivo sarà adeguato a consuntivo al termine della progettazione esecutiva e delle varianti in corso d'opera."*;
2. per l'incarico relativo all'alienazione del vecchio Ospedale di Bergamo: *"...l'Azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere alla Società a titolo di rimborso spese e a seguito di apposita rendicontazione:*
 - *un importo pari all'1,5% del prezzo di vendita dell'area IVA esclusa. Tale percentuale viene calcolata applicando uno sconto del 6,25% sulle provvigioni dovute al mediatore per compravendita con prestazioni di servizi così come riportato nella Raccolta Provinciale degli Usi 2005 – Milano per compravendite fino a 500.000,00 euro;*
 - *un importo massimo pari al 3% del prezzo di vendita dell'area IVA esclusa. Tale percentuale sarà posta a carico dell'acquirente dell'area, come da apposita previsione che verrà inserita nella regolamentazione di gara. La percentuale indicata è pari a quanto riportato nella Raccolta Provinciale degli Usi 2005 – Milano per compravendite fino a 500.000,00 euro. Il corrispettivo dovrà essere contenuto nell'ambito del quadro economico di progetto"*;

RISCONTRATO che alcuni aspetti del contenuto della Convenzione sottoscritta in data 12.04.2005 dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" e dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. e del successivo Atto Integrativo sottoscritto in data 31.01.2007, si sovrappongono in parte al contenuto dei Disciplinari d'incarico sottoscritti in data 12.06.2008 dalla Regione Lombardia e dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. e, per adesione, dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo";





RISCONTRATO, altresì, che la stipula dei predetti Disciplinari non ha avuto come conseguenza diretta lo stralcio dei contenuti corrispondenti presenti nella Convenzione e Atto Integrativo sopra richiamati;

ACCERTATO altresì, che Regione Lombardia, alla data del 30.09.2009, non ha ancora corrisposto alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. alcun compenso per gli incarichi affidatigli con i Disciplinari sottoscritti in data 12 giugno 2008 sopra richiamati;

CONSIDERATO che:

- è necessario ridefinire i contenuti dei predetti atti, agendo sui Disciplinari e le Convenzioni sopracitate attualmente in vigore, e determinando gli ambiti di azione e gli obiettivi di intervento della Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A., in base all'apporto tecnico effettivamente garantito dalla Società medesima al Committente e al Responsabile del Procedimento;
- è, quindi, necessario riformulare l'incarico affidato da Regione Lombardia alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. integrando le opere affidate dall'Azienda Ospedaliera e da Regione Lombardia.

PRESO ATTO del nuovo schema di Disciplinare d'incarico alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto: "Disciplinare d'incarico per gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo inserito nell'Accordo di Programma Quadro del 03.03.99 relativo all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" che affida così alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. l'incarico di svolgere le seguenti attività:

- A. di supporto e di coordinamento al committente (P&CM);
- B. di supporto al responsabile del procedimento;
- C. funzioni di stazione appaltante per l'appalto relativo alle opere di esternalizzazione;
- D. formulazione di un progetto di valorizzazione immobiliare del patrimonio aziendale in funzione della relativa alienazione.





PRESO ATTO, altresì, che, in data 06.10.2009, il Gruppo di Lavoro "Monitoraggio Convenzioni" delle Direzioni Centrali della Presidenza di Regione Lombardia, ha valutato e ha reso parere favorevole in merito al contenuto del predetto disciplinare.

EVIDENZIATO che nel nuovo schema di Disciplinare d'incarico alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. è stato specificato all'art. 3 che come corrispettivo per lo svolgimento di tutte le attività previste dal Disciplinare stesso (lett. A, B, C e D) verrà corrisposto alla Società un importo pari a € 7.000.000,00 (IVA esclusa) e che tale importo trova capienza nell'ambito del Quadro Economico di progetto;

EVIDENZIATO altresì che, in particolare, la spesa per lo svolgimento delle attività affidate, di cui alle predette lettere A, B e C e all'art. 3.1 lettera a) del nuovo schema di Disciplinare d'incarico sopracitato, per un importo complessivo pari a € 4.625.000,00 (IVA esclusa) trova copertura finanziaria a carico dell'U.P.B 261 – capitolo 5549 del bilancio regionale, mentre il restante importo pari a € 2.375.000,00 (IVA esclusa), per le attività di cui alla lettera D, derivano dall'alienazione del patrimonio aziendale disponibile;

RITENUTA la necessità:

1. di revocare i disciplinari di incarico approvati con d.g.r. n. VIII/007360 del 28 maggio 2008, sottoscritti in data 12 giugno 2008 dal Direttore Generale Sanità, dal Direttore Generale della Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo", aventi per oggetto:
 - *"Disciplinare d'incarico per l'affidamento ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di stazione appaltante e di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle opere di completamento dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" che si intendono esternalizzare"*;
 - *"Disciplinare d'incarico per l'intervento di alienazione del patrimonio aziendale disponibile dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo"*;
2. di approvare il nuovo schema di Disciplinare di incarico alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo a firma del Direttore Generale Sanità, del Direttore Generale della Società Regionale Infrastrutture





Lombarde S.p.A. e, per adesione, del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" avente per oggetto: "Disciplinare d'incarico per gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo inserito nell'Accordo di Programma Quadro del 03.03.99 relativo all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo";

3. di chiedere all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" di adottare i rispettivi seguiti di competenza nei confronti della Convenzione, sottoscritta in data 12.04.2005, e il successivo Atto Integrativo, sottoscritto in data 31.01.2007, con la Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A.;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa:

1. Di **revocare** i disciplinari di incarico approvati con d.g.r. n. VIII/007360 del 28 maggio 2008, sottoscritti in data 12 giugno 2008 dal Direttore Generale Sanità, dal Direttore Generale della Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo", aventi per oggetto:
 - *"Disciplinare d'incarico per l'affidamento ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di stazione appaltante e di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle opere di completamento dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" che si intendono esternalizzare";*
 - *Disciplinare d'incarico per l'intervento di alienazione del patrimonio aziendale disponibile dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo".*





2. **Di approvare** il nuovo schema di Disciplinare di incarico alla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo a firma del Direttore Generale Sanità, del Direttore Generale della Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. e del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" avente per oggetto: "Disciplinare d'incarico per gli interventi di realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo inserito nell'Accordo di Programma Quadro del 03.03.99 relativo all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo".
3. **Di chiedere** all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" di adottare i rispettivi seguiti di competenza nei confronti della Convenzione, sottoscritta in data 12.04.2005, e il successivo Atto Integrativo, sottoscritto in data 31.01.2007, con la Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A..

IL SEGRETARIO
Marco Pilloni



**Disciplinare d'incarico comprensivo dell'Atto Esecutivo per
l'intervento di "Realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo"
inserito nell'Accordo di Programma Quadro
del 03.03.99 relativo all'Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti" di Bergamo**

PREMESSE .

1. I riferimenti normativi e i provvedimenti amministrativi

- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** (di seguito Società) è una Società a capitale interamente pubblico, a socio unico Regione Lombardia, costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 *"Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia"* e dell'art. 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 *"Amministrazione dei beni immobili regionali"* che ha fra l'altro anche lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio regionale e di altri enti pubblici, come, peraltro, si ricava dalla D.G.R. n. 13220 del 9 giugno 2003 di approvazione del *"Progetto Industriale e Societario di Infrastrutture Lombarde S.p.A. ai sensi della legge regionale 22/1998 (art. 23, comma 3 bis)"*, con cui sono stati identificati la missione, i compiti, gli obiettivi, nonché le attività, l'assetto societario, la *governance* e gli organi di gestione, la struttura organizzativa, la patrimonializzazione, le fonti di reddito e la struttura dei costi, il *budget* e le linee di sviluppo per il medio e lungo periodo della Società;
- **La legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27**, così come modificata ed integrata dalla **legge regionale 24 ottobre 2004, n. 25**, all'art. 1, comma 3, prevede che *"La Regione può conferire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. , costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'art. 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente."* Mentre il successivo comma 3-bis che *"Gli enti dipendenti dalla Regione e le Aziende Sanitarie regionali conferiscono a Infrastrutture Lombarde*



S.p.A. le funzioni relative all'esperienza delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture e opere di interesse regionale individuate dalla Giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente.”;

- **La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i.**, all'art. 1, comma 1, stabilisce che Infrastrutture Lombarde S.p.A. e tutti gli altri Enti istituiti da Regione Lombardia costituiscono, con questa ultima, il sistema regionale. Inoltre l'art. 1, comma 2, lett. a), specifica che i soggetti facenti parte del sistema regionale *“svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale, al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;”*;
- **Il Programma Regionale di Sviluppo – Area Sanità – punto 7.2.2. “Realizzazione di Nuovi Ospedali”;**
- **Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2009-2011;**
- **L'Accordo di Programma**, relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo, stipulato in data 07 aprile 2000.

2. La programmazione dell'intervento

- L'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità sottoscritto in data 3 marzo 1999 dal Ministero della Sanità (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero delle Economie e delle Finanze) e dalla Regione Lombardia (di seguito Regione), ha individuato **l'intervento relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca.**
- L'Accordo di Programma sottoscritto in data 7 aprile 2000 dal Ministero della Sanità (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), dalla Regione, dall'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” (di seguito Azienda Ospedaliera), dal Comune di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo e il successivo Atto integrativo all'Accordo di Programma stipulato il 6 aprile 2004 sono finalizzati a promuovere e disciplinare l'azione integrata e coordinata degli enti sottoscrittori al fine di giungere alla determinazione consensuale e condivisa degli interventi necessari alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca.
- Regione ha previsto nei documenti di programmazione regionale sopra richiamati che il nuovo ospedale di Bergamo costituisce opera di interesse regionale.



- La realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo si concretizza attraverso tre categorie di intervento:
 - Appalto principale
 - Appalti per opere minori
 - Appalti per attività esternalizzate
- Inoltre, per la realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo, l'Azienda Ospedaliera dovrà provvedere anche all'alienazione del proprio patrimonio aziendale disponibile.

3. Gli strumenti

- Regione, ai fini della realizzazione del descritto intervento sul piano giuridico, alla stregua della normativa richiamata al punto 1, nonché coerente e conseguente alle determinazioni e agli impegni sinora assunti e in considerazione del rapporto di collaborazione già in essere con l'Azienda Ospedaliera, ritiene possibile affidare alla Società i seguenti incarichi:
 - A. **Attività di supporto e coordinamento al Committente (Project & Construction Management);**
 - B. **Attività di supporto al responsabile del procedimento;**
 - C. **Funzioni di stazione appaltante per l'appalto relativo alle opere di esternalizzazione;**
 - D. **Formulazione di un progetto di valorizzazione immobiliare del patrimonio aziendale in funzione della relativa alienazione (funzioni di Advisory).**

Per quanto riguarda i punti A e B le attività sono riferite agli interventi dell'appalto principale e di quello delle opere minori.

Si precisa che il supporto riguarda l'appalto principale, e più precisamente la parte riguardante la realizzazione dell'opera (importo complessivo dei lavori in appalto € 232.000.000,00 + I.V.A., compresi oneri per sicurezza non soggetti a ribasso), con esclusione della parte riguardante le attività di manutenzione e le attività di conduzione degli impianti.

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda le opere minori, il supporto riguarda uno o più appalti (in conformità alle determinazioni che al riguardo assumerà l'Azienda Ospedaliera) per un importo complessivo a base d'appalto attualmente quantificato in € 20.000.000,00 + I.V.A..



La copertura finanziaria, necessaria per l'espletamento delle funzioni di Advisory per le attività e procedure relative alle alienazioni di quanto indicato al punto D sarà ricavata dalla vendita delle aree interessate.

Tutto ciò premesso è necessario che Regione fornisca alla Società adeguate Direttive concordate con la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera.

◆◆◆

ARTICOLO 1 **DIRETTIVE**

1.1 Direttive relative all'incarico di supporto e coordinamento all'Azienda Ospedaliera (Project & Construction Management)

Le attività devono essere svolte secondo le indicazioni impartite dal Committente (nella persona del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera ovvero dei suoi collaboratori: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Responsabile dell'Ufficio Nuovo Ospedale) e comunque nel rigoroso rispetto delle scelte tecniche e sanitarie formulate dall'Azienda Ospedaliera. Quando le attività comprendono la predisposizione di atti e documenti, si intende che le attività stesse comprendono ogni necessaria istruttoria, l'illustrazione degli schemi di atti al Committente o a suo delegato, l'eventuale modifica o integrazione a richiesta del Committente.

Qualora gli atti riguardino richieste di permessi, autorizzazioni, approvazioni, pareri, erogazioni, l'attività comprende anche la cura del buon esito, nei limiti delle competenze della Società, mentre restano in capo all'Azienda Ospedaliera tutti i costi relativi alle copie e supporti informatici.

Tali attività consistono in:

- a) tempestiva predisposizione di atti di competenza del Committente;
- b) supporto tecnico-amministrativo-legale, da rendere - a semplice richiesta del Committente - mediante persone di provata competenza ed esperienza (le Parti si impegnano a risolvere, d'intesa, eventuali casi di incompatibilità che si verificassero). L'attività comprende anche l'assistenza nella gestione, secondo gli indirizzi formulati dall'Azienda Ospedaliera, dell'eventuale contenzioso relativo all'intervento di che trattasi;



- c) predisposizione di report mensili dello stato di avanzamento dell'appalto principale e opere minori. Allo scopo la Società instaurerà da subito, e manterrà aggiornato, un opportuno monitoraggio utilizzando un adeguato supporto informatico, rendendolo disponibile al Committente e al Responsabile del procedimento.

Con riferimento alle categorie di interventi del punto 2 delle Premesse, tali attività sono finalizzate, tra l'altro, come segue:

- > per la categoria "appalto principale", a:
- a. verifica ed analisi del cronoprogramma esecutivo dei lavori (e dei suoi periodici aggiornamenti) predisposto dal soggetto appaltatore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di coerenza con le clausole contrattuali, nonché, sulla base di tale cronoprogramma, il coordinamento dell'avanzamento dei lavori con la realizzazione delle "opere esternalizzate" (ora concessione di costruzione e gestione);
 - b. controllo dei costi di realizzazione (SAL e perizie di variante) sulla base delle informazioni fornite dal direttore lavori al fine di assicurare l'effettiva compatibilità con gli obiettivi di costo previsti, e condivisione dei risultati con lo stesso direttore lavori;
 - c. controllo della qualità di realizzazione al fine di assicurare l'effettiva compatibilità con gli obiettivi di qualità previsti, attraverso sopralluoghi in cantiere, presenza a visite delle commissioni di collaudo, riunioni operative settimanali con direttore lavori, appaltatore e RUP;
 - d. controllo della compatibilità delle risorse coinvolte nel programma di implementazione del progetto, con verifica costante del piano di impegno della manodopera ed, in assenza di piano, con monitoraggio presenze e costante sollecito ad incremento, anche tramite ordini di servizio;
 - e. predisposizione di adeguata reportistica riguardante gli eventi significativi concernenti l'opera;
 - f. controllo del flusso delle informazioni per assicurare comunicazioni interne ed esterne compatibili;
 - g. controllo e coordinamento del procurement;
 - h. controllo delle polizze assicurative del costruttore in particolare in piattaforma



integrato turnkey management;

- i. assistenza tecnica e amministrativa al responsabile del procedimento, sulla base delle informazioni fornite dal R.U.P.;
 - j. controllo e analisi dei rischi ed effettuazione delle attività correttive necessarie, attraverso monitoraggio costante, partecipazione a riunioni di coordinamento con il direttore lavori e il R.U.P., eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie, in particolare durante le fasi critiche del processo ovvero rilevanti ai sensi degli impegni contrattuali assunti da Azienda Ospedaliera (ad es. in occasione di perizie di variante, verifiche di milestone, ecc...); ciò anche in coordinamento con la realizzazione delle "opere esternalizzate".
 - k. supervisione dei lavori consistente in: accertamento della regolare esecuzione, assistenza per eventuali contenziosi con l'appaltatore, attraverso riunioni operative settimanali;
- per la categoria "appalti per opere minori", a:
1. verifica ed analisi del cronoprogramma esecutivo dei lavori (e dei suoi periodici aggiornamenti) predisposto dal soggetto appaltatore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di coerenza con le clausole contrattuali, nonché, sulla base di tale cronoprogramma, il coordinamento dell'avanzamento dei lavori con la realizzazione delle "opere esternalizzate" (ora concessione di costruzione e gestione);
 2. controllo della completezza ed adeguatezza degli elaborati progettuali prodotti, ivi compresi quelli per le gare d'appalto (Capitolato Speciale, Disciplinare tecnico, ecc) nonché il completo supporto per la validazione del progetto definitivo;
 3. assistenza/accompagnamento e verifica di tutto il processo di progettazione esecutiva al fine di accertarne la congruenza con le condizioni definite in fase di gara e successivo contratto di appalto;
 4. verifica di completezza del piano di sicurezza;
 5. verifica di conformità del progetto alle normative tecniche e legislative regionali, nazionali e comunitarie e le linee guida della Direzione Generale Sanità;
 6. assistenza per l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, approvazioni, da parte degli Enti competenti, procedendo alla corretta preparazione - per quanto di competenza della Società - della documentazione necessaria;



7. supporto tecnico-amministrativo durante la predisposizione e lo svolgimento delle gare d'appalto, nonché nella finalizzazione dei contratti relativi;
8. assistenza all'integrazione del progetto per assicurare che ogni area omogenea di attività sia effettivamente coordinata;
9. verifica della completezza del progetto al fine di assicurare che ogni lavorazione necessaria sia effettivamente contemplata;
10. tutte le finalizzazioni sopra riportate per la categoria "appalto principale";

1.2 Direttive relative all'incarico di Attività di Supporto al Responsabile del Procedimento

Tali attività devono essere svolte secondo le indicazioni generali impartite dal Responsabile del procedimento. Quando le attività comprendono la predisposizione di atti e documenti, si intende che le attività stesse comprendono ogni necessaria previa istruttoria, l'illustrazione degli schemi di atti al Responsabile del procedimento o a suo delegato, l'eventuale modifica o integrazione a richiesta del Responsabile del procedimento e la fornitura nel numero necessario di copie, ivi compresa almeno una per l'archivio aziendale e una su supporto informatico. Qualora gli atti riguardino richieste di permessi, autorizzazioni, approvazioni, pareri, erogazioni, l'attività comprende anche la cura del buon esito, nei limiti delle competenze della Società, anche mediante la tenuta di opportune relazioni con i Soggetti interessati.

Tali attività consistono in:

- a) concorso nella predisposizione di atti di competenza del Responsabile del procedimento, ai sensi della vigente normativa su opere, forniture e servizi pubblici;
- b) supporto tecnico-amministrativo e fornitura di assistenza legale da rendere - di iniziativa della Società, ovvero a semplice richiesta del Responsabile del procedimento - mediante persone di provata competenza ed esperienza (le Parti si impegnano a risolvere, d'intesa, eventuali casi di incompatibilità che si verificassero). L'attività comprende anche l'assistenza nella gestione, secondo gli indirizzi formulati dal Responsabile del procedimento, della parte di competenza dell'eventuale contenzioso relativo all'intervento di che trattasi.



- c) La Società può inoltre formulare al Responsabile del procedimento proposte finalizzate al recupero di tempi e costi e al miglior andamento della realizzazione.

1.3 Direttive relative all'incarico di Stazione Appaltante

1. La Società procederà a:

- a. svolgere, in attuazione del proprio oggetto sociale, tutte le attività connesse al ruolo di stazione appaltante, procedendo attraverso una gara di costruzione e gestione, alla realizzazione delle opere di esternalizzazione, nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti;
- b. selezionare, nella qualità di Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario per l'esecuzione del predetto intervento attraverso una gara di costruzione di concessione ai sensi del d.lgs. 163/2006;
- c. controllare la completezza e adeguatezza degli elaborati progettuali prodotti, nonché validare il progetto definitivo;
- d. assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento specifico per le attività relative alla realizzazione delle opere esternalizzate e a provvedere allo svolgimento dell'attività di Alta Sorveglianza;
- e. curare la predisposizione dei documenti da porre a base della gara per l'affidamento della concessione;
- f. predisporre le attività necessarie per la redazione del Piano Economico Finanziario proponendo soluzioni di equilibrio finanziario per l'intervento nel suo complesso, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera;
- g. predisporre il quadro economico finanziario dell'intervento relativo alla realizzazione delle opere esternalizzate in concessione, all'interno del quadro economico finanziario principale dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Bergamo;
- h. predisporre le attività necessarie per la redazione dei capitolati prestazionali, tenendo in considerazione le esigenze espresse dell'Azienda Ospedaliera;
- i. predisporre le attività necessarie per la redazione dello schema di convenzione e bandi di gara;



- j. svolgere le attività necessarie per l'ottenimento, da parte dei competenti Enti locali, Enti pubblici e privati, Amministrazioni e Organi statali, delle approvazioni, autorizzazioni, cessioni, permessi e tutto quanto occorra per l'esecuzione ed agibilità delle opere;
- k. redigere e stipulare i contratti con gli aggiudicatari definitivi delle procedure di gara esperite, che tengano conto dei capitolati prestazionali;
- l. gestire l'eventuale contenzioso rinveniente dai lavori, servizi o forniture affidate;
- m. fornire alla Regione e all'Azienda Ospedaliera:
- il cronoprogramma dell'intervento complessivo e delle singole fasi;
 - un report bimestrale relativo allo stato di avanzamento delle attività e degli interventi;
 - tempestiva comunicazione di ogni circostanza o criticità che possa incidere sulla esecuzione delle attività;
 - una dettagliata relazione al momento della cessazione del ruolo di Stazione Appaltante e R.U.P. unitamente agli atti tecnici e amministrativi previsti dalla legge;
- n. fornire nei termini di legge tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento dell'opera richieste dal sistema informativo del Ministero delle Economie e Finanze, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;
- o. informare la Regione e l'Azienda Ospedaliera di tutti i contenuti relativi alla gestione dei rapporti in essere con l'Aggiudicatario, in occasione della cessazione del suo ruolo di stazione appaltante;
- p. provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo delle opere, di cui al presente disciplinare, risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati;
- q. comunicare tempestivamente all'Avvocatura Regionale l'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente l'attività affidata e quali azioni di tutela intende adottare;



r. improntare la propria azione ai canoni di trasparenza, imparzialità ed efficacia, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di legge ed in un'ottica di riduzione dei rischi e dei costi.

2. In particolare, durante la fase di realizzazione delle opere, la Società dovrà:

- a. avvalersi, quale sostituto, delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche per l'affidamento dei lavori;
- b. comunicare tempestivamente a Regione e Azienda Ospedaliera l'esito della gara con il nominativo dell'aggiudicatario e l'offerta dalla stessa presentata;
- c. curare affinché l'Aggiudicatario predisponga tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla prosecuzione e all'ultimazione dei lavori;
- d. procedere altresì alla definizione bonaria delle riserve ex D.Lgs. 163/2006, all'applicazione delle penali, alla risoluzione ed eventuale proroga del contratto e a quant'altro necessario per la completa, corretta e puntuale esecuzione delle opere;
- e. provvedere, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro), agli adempimenti previsti a carico del Committente in materia di sicurezza, verificando che sia nominato il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, avvalendosi delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche, ovvero svolgendo direttamente le predette funzioni tramite il proprio personale qualora in possesso dei requisiti prescritti per legge;
- f. vigilare affinché vengano osservate dall'Aggiudicatario tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e lavoristiche in tema di assunzioni obbligatorie;
- g. vigilare affinché l'esecuzione degli interventi avvenga in conformità alla progettazione approvata, comunicando tempestivamente a Regione e all'Azienda Ospedaliera le eventuali varianti progettuali che comportano modifiche delle opere e/o che attengono alla loro funzionalità e che dovessero risultare necessarie durante l'esecuzione dei lavori, corredate da eventuale preventivo di spesa, al fine della validazione ai sensi della d.g.r. n. VIII/8501 del 26 novembre 2008;
- h. seguire, per le attività di Alta Sorveglianza e Collaudo, le norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche con gli adeguamenti che risultassero opportuni in rapporto alla specificità degli interventi;



- i. curare, durante la fase di esecuzione del contratto di costruzione e gestione, che siano rispettate dall'Aggiudicatario le disposizioni che, suo tramite, potranno essere impartite dall'Azienda Ospedaliera per garantire la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sanitarie;
- j. curare sia i collaudi in corso d'opera sia i collaudi parziali che il collaudo finale delle opere e degli impianti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione vigente;
- k. comunicare a Regione e ad Azienda Ospedaliera, in tempo utile, la data in cui potranno avere inizio le operazioni di collaudo;
- l. approvare, per quanto di competenza, il certificato di collaudo finale. Dalla data di tale approvazione potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni, in relazione ai singoli affidamenti. Alle operazioni di collaudo hanno il diritto di assistere i rappresentanti delle imprese che hanno eseguito le opere o gli impianti;
- m. invitare Regione e Azienda Ospedaliera, ultimato il collaudo previa presentazione della documentazione necessaria per l'agibilità, a prendere in consegna le opere o gli impianti, procedendo alla redazione del verbale di consegna in contraddittorio con le imprese esecutrici. Con la firma del verbale di consegna, l'Azienda Ospedaliera verrà automaticamente immessa nel possesso delle opere e degli impianti consegnati, con conseguente disponibilità e subentrerà alla Società nella Convenzione stipulata con il Concessionario. In caso di presa in consegna anticipata, ovvero prima del collaudo finale, l'Azienda Ospedaliera dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione delle opere e all'esercizio degli impianti stessi fino al relativo collaudo, sollevando Società da ogni responsabilità.

1.4 Direttive relative all'incarico per la formulazione di un progetto di valorizzazione immobiliare del patrimonio aziendale in funzione della relativa alienazione.

1. La Società provvederà a:



- a. realizzare e ottimizzare l'intero programma di valorizzazione immobiliare del patrimonio di proprietà dell'Azienda Ospedaliera;
 - b. indire la procedura di gara, curarne il suo svolgimento e porre in essere, in relazione a detta gara, le attività di amministrazione aggiudicatrice;
 - c. predisporre, a tal fine, la necessaria documentazione (quali, a titolo esemplificativo: bando, lettera di invito, schema di contratto preliminare di compravendita);
 - d. espletare, presso la competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e la Soprintendenza, le attività per il completamento della verifica dell'interesse culturale dei beni, curando altresì la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita degli stessi;
 - e. svolgere, una volta conclusa la procedura di gara ed in coordinamento con l'Aggiudicatario della stessa, le attività fino al buon esito dell'atto di compravendita;
 - f. svolgere le attività conseguenti e/o connesse a quelle di cui sopra, necessarie e/o opportune per il completamento delle stesse;
 - g. fornire all'Azienda Ospedaliera e a Regione:
 - il cronoprogramma dell'intervento complessivo e delle singole fasi;
 - un *report* bimestrale relativo allo stato di avanzamento delle attività e degli interventi;
 - tempestiva comunicazione di ogni circostanza o criticità che possa incidere sulla esecuzione delle attività;
 - h. fornire, nei termini di legge, tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento dell'opera richieste dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;
 - i. comunicare tempestivamente all'Avvocatura Regionale l'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente l'attività affidata e quali azioni di tutela intende adottare;
 - j. improntare la propria azione ai canoni di trasparenza, imparzialità ed efficacia, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di legge ed in un'ottica di riduzione dei rischi e dei costi.
2. In relazione a quanto sopra descritto l'Azienda Ospedaliera:



- a. delega un suo rappresentante a rappresentarla in tutti gli atti necessari di cui al presente disciplinare;
- b. si obbliga a fornire i documenti tecnici, amministrativi e/o estimativi in suo possesso necessari per le procedure di vendita;
- c. si impegna nei compiti di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento da parte della Società del programma di alienazione degli immobili;
- d. si impegna a verificare l'adempimento da parte della Società di tutte le attività previste dal presente disciplinare;
- e. si impegna a trasmettere alla Società, entro 20 giorni dal loro ricevimento, tutte le informazioni, comunicazioni e gli altri documenti relativi agli immobili oggetto delle procedure di vendita.

ARTICOLO 2

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico alla Società avrà durata sino al completamento dei collaudi relativi alle opere previste.

ARTICOLO 3

COMPENSO MODALITA' DI PAGAMENTO E COPERTURA COSTI

3.1 Quale corrispettivo per lo svolgimento di tutte le attività previste nel presente Disciplinare di cui alle Premesse, verrà corrisposto alla Società un importo pari a € 7.000.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui:

- a) € 4.625.000,00 (+ I.V.A.) per le attività di cui al punto 3. A., B. e C. delle Premesse;
- b) € 2.375.000,00 (+ I.V.A.), corrispondente circa al 3% dell'importo di stima di vendita calcolata come media tra il valore minimo ipotizzato dall'Agenzia del Territorio e l'ipotesi di base asta attuale, per le attività di cui al punto 3. D. delle Premesse derivanti dall'alienazione del patrimonio aziendale disponibile a carico dell'aggiudicatario.

Tale corrispettivo è da contenersi nell'ambito del Quadro Economico di progetto.

Le Parti concordano che, essendo obiettivo comune la realizzazione del nuovo ospedale nel massimo rispetto dei tempi e dei costi previsti, gli eventuali costi aggiuntivi dell'opera derivanti da modifiche e varianti, comporteranno coerente adeguamento del compenso della Società solo



modifiche e varianti saranno espressamente validate dalla Regione e/o dall'Azienda Ospedaliera, ai sensi della d.g.r. n. 8501/2008, riconoscendo che la loro causa non sia in alcun modo riconducibile alla Società, neppure in parte.

3.2 Nel corrispettivo di cui alla lettera 3.1a), non sono ricomprese le somme necessarie per le attività di seguito indicate:

- a. indagini, rilievi, accertamenti e perizie;
- b. tutti i livelli di progettazione;
- c. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, e la parcella per responsabile dei lavori;
- d. parcella per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici;
- e. le spese di gara quali commissioni aggiudicatrici, pubblicità ecc.

3.3 Per le spese di cui al punto 3.2 a., b., c. e d. verrà corrisposto, qualora la Società provvedesse allo svolgimento diretto delle attività attraverso il proprio personale munito di adeguate iscrizioni professionali, un importo pari al minimo previsto dalle tariffe professionali di cui al D.M. 4/4/2001, scontate del 27% sulla sola quota onorario, senza l'applicazione del 2% relativo alla Cassa Edile e incrementato dalle spese di cui al D.M. 4/4/2001.

3.4 In caso di affidamento delle attività a professionisti terzi, saranno rimborsati alla Società compensi che non potranno superare le tariffe minime professionali vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 convertito nella Legge 26 aprile 1989, n. 155.

3.5 Per le spese di cui al punto 3.2 e. le stesse saranno rimborsate al costo.

3.6 La fatturazione di quanto previsto al punto 3.1 a), sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

- € 4.200.000,00 già fatturati alla data del 31.05.2009 secondo quanto già concordato con la Convenzione sottoscritta in data 24.04.2005 tra l'Azienda Ospedaliera e la Società e l'Atto Integrativo della medesima convenzione sottoscritto in data 31.01.2007, che sono integralmente sostituite dal presente disciplinare;
- € 212.500,00 da fatturare al certificato di fine lavori;
- € 212.500,00 al collaudo avvenuto.



La quota di cui al punto 3.1 a) relativa alle funzioni di stazione appaltante di cui alla lettera C della premessa verrà fatturata direttamente a Regione Lombardia che provvederà al pagamento.

La fatturazione di quanto previsto al punto 3.1 b) sarà effettuata, a carico dell'aggiudicatario con le seguenti modalità:

- 50% alla data del contratto preliminare di compravendita;
- 50% alla data del rogito.

La fatturazione di cui al punto 3.2 sarà effettuata mensilmente.

3.7 Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo non dipendente dalla Società, non si dovesse pervenire, in tempo utile, all'alienazione del compendio immobiliare denominato "Sede Storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo", l'Azienda Ospedaliera rimborserà alla Società l'importo che la Società stessa renderà all'Azienda Ospedaliera, in sede di liquidazione finale, di tutti gli oneri complessivi sostenuti dalla società allegando idonea documentazione giustificativa.

La Società è tenuta a proseguire il presente incarico fino al completamento delle attività previste.

3.8.A Per le attività svolte ai sensi del punto 3.1, a) la Società emetterà fattura a carico dell'Azienda Ospedaliera la quale, successivamente, farà richiesta di rimborso delle spese sostenute a Regione Lombardia con le modalità di cui alle linee guida approvate con d.d.g. sanità n. 655/2002.

3.8.B I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura e in ogni caso in tempo utile per permettere all'Azienda Ospedaliera di effettuare il pagamento.

3.9 Il corrispettivo di cui ai precedenti punti si intende comprensivo delle spese e dei costi del personale, che verranno sostenuti dalla Società per l'esecuzione dell'incarico.

3.10 Altre spese sostenute dalla Società per conto dell'Azienda Ospedaliera e preventivamente autorizzate dalla Regione e dall'Azienda Ospedaliera, non comprese nel compenso di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 dovranno essere regolamentate con specifico Atto Aggiuntivo al presente Disciplinare.

3.11 La Società sarà tenuta, in sede di liquidazione del saldo finale, a rendicontare alla Regione i costi e gli oneri profusi in relazione agli interventi allegando a detta rendicontazione idonea documentazione giustificativa.



- 3.12 Tra le spese effettivamente sostenute e rimborsabili rientrano anche quelle dovute all'esito di procedimenti giudiziari e/o arbitrari, ove non siano da imputare a titolo di dolo o colpa grave, alla Società.
- 3.13 L'Azienda Ospedaliera e la Società provvederanno a verificare l'ammontare dei costi rendicontati in relazione alle attività previste dal presente Disciplinare e a giustificazione delle somme erogate.
- 3.14 Al fine di accertare una sostanziale oggettiva congruenza tra gli acconti erogati relativi ai lavori, la Direzione Generale Sanità effettuerà a cadenza semestrale una verifica attraverso la reportistica indicata nella Direttiva 1.3 punto 1 lettera m. del presente atto, in merito all'incarico di Stazione Appaltante di cui al punto 3 lett. C. delle Premesse e, mediante la reportistica indicata nella Direttiva 1.4 punto 1 lettera g. del presente atto, in merito all'incarico di Advisory di cui al punto 3 lett. D. delle Premesse.
- 3.15 Si conviene fin da ora tra le Parti che, con la rendicontazione finale, qualora dovessero risultare costi inferiori rispetto a quanto corrisposto dalla Regione alla Società, detta differenza dovrà essere stornata dal saldo spettante alla Società in base all'accertato importo.
- 3.16 La rendicontazione finale predisposta dalla Società per la Regione sarà composta dai costi del personale interno alla Società medesima e dai costi esterni relativi al funzionamento sia della commessa che della Società stessa.
- 3.17 Se gli interventi di cui al punto 3 delle Premesse lett. A. B. e C. del presente Disciplinare non giungessero alla completa attuazione, alla Società verrà comunque riconosciuto ed erogato il corrispettivo di cui al punto 3.1 nella misura percentuale determinata di comune intesa, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte.
- 3.18 In riferimento all'incarico di Stazione Appaltante svolto dalla Società, di cui al punto 3 delle Premesse lett. C. e all'art. 1 Direttiva 1.3, qualora Regione, dopo aver preventivamente informato l'Azienda Ospedaliera e la Società, decida di sospendere o revocare il programmato intervento, si procederà ad un'apposita regolamentazione dei rapporti pendenti, anche con riferimento ai rapporti instaurati dalla Società con i Terzi. In quest'ultimo caso la Società stessa si impegna a prevedere nel contratto d'appalto una clausola secondo cui la sospensione e/o la revoca dell'intervento comporta la sospensione e/o la risoluzione del contratto stipulato con l'Appaltatore.
- 3.19 Regione ha facoltà di revocare il presente Disciplinare per motivi di pubblico interesse



caso di gravi inadempimenti agli obblighi e ai doveri discendenti dalla legge o dal presente atto, informando preventivamente la Società. In tal caso saranno riconosciute alla Società:

- a. le somme relative alle attività già realizzate;
- b. le penali eventualmente dovute a terzi e/o tutti gli altri costi diretti e indiretti sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca del Disciplinare.

3.20 In caso di gravi inadempimenti agli obblighi e ai doveri discendenti dalla legge o dal presente atto, sulla base di un adeguato contraddittorio tra la Società, l'Azienda Ospedaliera, le Direzioni Generali interessate e l'Avvocatura Regionale, Regione potrà revocare in toto o in parte l'incarico conferito con riserva di assumere, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera, tutte le iniziative necessarie ad assicurare la prosecuzione dell'intervento e a far valere le responsabilità professionali, gestionali e personali di amministratori e tecnici della Società.

ARTICOLO 4 **INDICATORI DI QUALITA'**

4.1 Al fine del mantenimento della percentuale del corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società per un importo massimo pari a 4.625.000,00 di Euro (esclusa IVA), in merito all'incarico affidato di cui al punto 3 lett. C. delle Premesse e all'art. 1 Direttiva 1.3, la stessa dovrà soddisfare i seguenti indicatori di qualità:

1. Assenza di varianti in corso d'opera che alterino il costo e il tempo di realizzazione con la sola eccezione di quelle validate dalla Direzione Generale Sanità e delle varianti cosiddette "migliorative", ossia il cui importo di perizia di variante è inferiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi della d.g.r. n. VIII/ 8501 del 26/11/2008;
2. Trasmissione alla Direzione Generale Sanità, entro il quindicesimo giorno del mese successivo ad ogni bimestre, relazioni e reportistica sull'andamento dell'opera (percentuale di avanzamento dei lavori, criticità in atto di carattere tecnico, procedurale, autorizzativo e più in generale di gestione della commessa) nonché, ogni sei mesi, la documentazione relativa a tutte le informazioni tecnico – economiche e di avanzamento dell'opera richieste dal sistema informativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, di cui all'art. 1 Direttiva 1.3 lettere m. e n.;

4.2 L'accertamento da parte della Direzione Generale Sanità della mancata ottemperanza



indicatori di qualità sopra enunciati, per le attività svolte dalla Società in qualità di Stazione Appaltante, di cui al punto 3 lett. C. delle Premesse e all'art. 1 Direttiva 1.3, produrrà una diminuzione della quota percentuale così disciplinata:

- a) in caso di varianti / perizie suppletive che determinano aumenti del costo di realizzazione dell'opera di entità superiore al 5% e ove non preventivamente documentata, motivata e validata dalla D.G. Sanità, il corrispettivo verrà decurtato dello 0,07%;
- b) in caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 2, il corrispettivo verrà decurtato dello 0,03%.

4.3 Il fine lavori, avverrà per l'appalto per le opere principali e per gli appalti per le opere minori il 28/02/2010 escluso la variante n. 5, mentre per gli appalti per le attività da esternalizzare il 10/04/2010.

ARTICOLO 5

SANZIONI

5.1 In riferimento all'incarico di Stazione Appaltante svolto dalla Società, di cui al punto 3 delle Premesse lett. C. e all'art. 1 Direttiva 1.3, l'importo derivante dall'applicazione delle penali al Concessionario, qualora l'ultimazione delle opere non avvenisse, per cause allo stesso imputabili, entro il termine di cui al precedente articolo 4 comma 4.3, sarà retrocesso a Regione Lombardia.

5.2 Qualora l'ultimazione / consegna delle opere, non avvenisse entro il termine di cui al precedente articolo 4 comma 4.3, per cause imputabili alla Società, verrà applicata una penalità sul corrispettivo della stessa di cui al precedente articolo 3:

- per un ritardo inferiore a 2 mesi rispetto al termine indicato al precedente articolo 4 comma 4.3 - nessuna penale;
- per un ritardo superiore a 2 mesi rispetto al termine indicato al precedente articolo 4 comma 4.3 - una penalità per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare complessivo del corrispettivo da erogare alla Società;

5.3 In ogni caso, l'importo delle penali sopra indicato non potrà superare il limite massimo dell'1 per mille dell'ammontare complessivo del corrispettivo da erogare alla Società.



ARTICOLO 6 CONTROVERSIE

6.1 Le eventuali controversie relative all'interpretazione o esecuzione dell'Incarico affidato, qualunque sia la loro natura tecnico-amministrativa e giuridica che insorgessero tra la Regione e la Società, verranno risolte preventivamente in via amministrativa secondo quanto previsto qui di seguito.

6.2 A tal uopo, qualora la Società abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale si determinerà su di essa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta notifica.

6.3 Peraltro, qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà in facoltà della Regione di stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 (trenta) giorni di cui al precedente punto 6.2, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

6.4 Ove la Società, nell'espletamento dell'Incarico incorresse in omissioni, inadempimenti o violazioni tali da gravemente pregiudicare o ritardare l'esecuzione dei contratti o l'espletamento di procedure finalizzate alla realizzazione dell'opera nei tempi stabiliti, ovvero tali da recare maggiori oneri alla Stazione Appaltante, la Regione potrà richiedere la risoluzione del presente Incarico previa contestazione da comunicarsi per iscritto all'incaricata. Resta inteso che, pendente la controversia, sarà sospesa da parte della Società ogni attività oggetto del presente Incarico, ferma la retribuzione per quanto fino a quel momento eseguito.

6.5 Per tutte le controversie che non si sia potuto definire in via amministrativa, si farà riferimento in via esclusiva al Foro di competenza.

ARTICOLO 7 VIGILANZA E CONTROLLI

Fermi restando i poteri di sorveglianza delle Autorità competenti in base alle norme vigenti, Regione Lombardia, tramite i competenti uffici della Direzione Generale Sanità, si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza e di controllo sulle attività svolte dalla Società.

ARTICOLO 8 CLAUSOLA PRIVACY

8.1 Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 la Società assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia.



8.2 Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

8.3 Responsabile del trattamento è la Società nella persona del Direttore Generale Antonio Rognoni.

8.4 Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità Carlo Lucchina.

8.5 La Società:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui e' titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

9.



ARTICOLO 9
EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

- 9.1 Il presente Disciplinare vincola le Parti dal momento della sua sottoscrizione.
- 9.2 Dalla stessa data cessa di avere ogni efficacia la Convenzione sottoscritta tra la Società e l'Azienda Ospedaliera il 12.04.2005 e il relativo Atto Integrativo, sottoscritto in data 31.01.2007.
- 9.3 Il presente Disciplinare costituisce il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un'unica operazione negoziale.

ARTICOLO 10
IMPOSTE E TASSE - SPESE

- 10.1 Sono a carico esclusivo della Società tutte le imposte, tasse e spese relative alla stipulazione e registrazione del presente Disciplinare.
- 10.2 Il presente Disciplinare sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 essendo le prestazioni di servizi conseguenti al rapporto soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Milano, _____

Regione Lombardia Direzione Generale Sanità
Dott. Carlo Lucchina

Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Ing. Antonio Giulio Rognoni

Per adesione
Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo"
Dott. Carlo Bonometti



all. 2

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

AZIENDA OSPEDALIERA

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

MIV rif

Bergamo, 22 LUG. 2010

Ospedali Riuniti di Bergamo
Nr. Protocollo Partenza: 0026769/2010
Data Protocollo: 22/07/2010
Titolo:



Alla Giunta regionale
Direzione generale sanità
U.O. Rapporti istituzionali, giuridico-
legislativo, personale
e medicina convenzionata territoriale
Via Pola, 9/11
20124 MILANO

Oggetto: ITR 2034 a firma dei consiglieri Sola, Zamponi, Cavalli e Patitucci (IdV).

Con riferimento alla richiesta in data 19 luglio, si forniscono con la presente informazioni utili per fornire risposta alla ITR 2034 proposta il 29 giugno dai consiglieri dell'Italia dei Valori.

In proposito, si precisa innanzitutto che l'appalto dei lavori integrativi e impianti elevatori del nuovo ospedale di Bergamo è stato assegnato nella forma di appalto integrato sulla base di un progetto definitivo redatto dall'ATI SNOB, progettisti aggiudicatari del concorso di progettazione del nuovo Ospedale di Bergamo.

La validazione del progetto definitivo è stata effettuata con il formale supporto di ILSpA, che si è avvalsa allo scopo di TECO, come può evincersi dal rapporto di validazione.

La stessa ILSpA ha fattivamente collaborato – avvalendosi di diversi professionisti - nelle attività istruttorie finalizzate alla identificazione della procedura concorsuale più idonea all'aggiudicazione dell'appalto, alla gestione della stessa e alla sua definizione, come può rilevarsi dall'esame della documentazione agli atti di questa azienda.

A ILSpA è stato quindi affidato il compito di validare tutti gli atti di gara.

Il progetto esecutivo dell'appalto di cui trattasi è stato redatto a cura e onere dell'appaltatore, che si è avvalso della Pool Professionale S.r.l. di Milano.

Ciò precisato, si descrive sinteticamente la procedura seguita per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori integrativi e impianti elevatori del nuovo ospedale di Bergamo:

- a seguito dell'approvazione, con decreto del Direttore generale sanità n. 6158 del 8 giugno 2007, dei progetti definitivi dei lavori integrativi e degli impianti elevatori relativi al nuovo ospedale di Bergamo, e relativo quadro economico per l'importo di € 19.587.119,63, con deliberazione n. 1046 del 23 luglio 2007 è stata indetta procedura ristretta ad evidenza pubblica per l'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione, da aggiudicarsi, con prezzo a corpo, all'offerta economicamente più vantaggiosa;

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO AZIENDA OSPEDALIERA / LARGO BAROZZI, 1 - 24128 BERGAMO
Tel. 035 269 111 - Fax 035 266100 - sito Web: <http://www.ospedaliuniti.bergamo.it>



- con deliberazione n. 1385 del 26 settembre 2007 è stata nominata la commissione per l'esame delle domande di partecipazione;
- con successivo atto n. 1480 del 15 ottobre 2007 sono stati ammessi alla procedura di gara i sottoelencati soggetti:
 - A.T.I. (costituenda) tra Fabiani Costruzioni S.p.A., CIEM S.p.A. e Landi S.p.A.
 - A.T.I. (costituenda) tra CO.IM.PRE. S.a.s., M.I.T. S.r.l., Keltermica Cordero S.r.l. e Conzorzio del Bo S.c.a r.l.
 - A.T.I. (costituenda) tra Consorzio cooperative costruzioni e Schindler S.p.A.
 - A.T.I. (costituenda) tra Consorzio stabile AEDARS S.c.a r.l. e Paravia Ascensori S.p.A.
 - A.T.I. (costituenda) tra Bentini S.p.A. e Consorzio servizi ascensori Soc. Coop.
 - A.T.I. (costituenda) tra Consorzio stabile Consta Soc. cons., Tecnologie industriale S.r.l. e Hydrowork S.r.l.
 - A.T.I. (costituenda) tra SCA.MO.TER S.p.A. e Siemens S.p.A.
 - A.T.I. (costituenda) tra Locatelli geom. Gabriele S.p.A., Castelli lavori S.r.l. e Ferrari & C. S.r.l.
 - A.T.I. (costituenda) tra DEC S.p.A., Consorzio stabile Busi, Termigas Bergamo S.p.A. e KONE S.p.A.
 - A.T.I. (costituenda) tra CODELFA S.p.A., Gozzo Impianti S.p.A., ARSIS Costruzioni S.r.l. e PEYRANI S.p.A.
- con provvedimento n. 1861 del 20 dicembre 2007 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- con successiva deliberazione n. 150 del 11 febbraio 2008 è stata nominata la Commissione per la verifica della congruità dell'offerta dell'ATI DEC S.p.A. - classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria;
- con deliberazione n. 356 del 20 marzo 2008 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della gara di cui trattasi l'ATI tra DEC S.p.A., Consorzio Stabile Busi, Termigas Bergamo S.p.A. e Kone S.p.A.;
- infine, con deliberazione n. 939 del 23 luglio 2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori integrativi ed impianti elevatori redatto dall'ATI aggiudicataria, per un importo complessivo quantificato in € 20.217.956,29; con il medesimo atto è stata disposta la stipula del contratto di appalto e la consegna con urgenza dei lavori, avvenuta nella stessa giornata.

Si precisa, inoltre, che l'ATI (costituenda) tra Fabiani S.p.A., CIEM S.p.A. e Landi S.p.A. ha proposto ricorso avanti il TAR Lombardia - sez. di Brescia, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione n. 356 del 20 marzo 2008, di aggiudicazione della gara per lavori integrativi ed impianti elevatori, nonché di tutti i verbali relativi alla gara.

Il TAR Lombardia - sez. di Brescia con ordinanze sospensive n. 462/2008 del 19 giugno 2008 e n. 590/2008 del 1 agosto 2008 ha respinto l'istanza cautelare.



La stessa ATI (costituenda) ha proposto appello avanti il Consiglio di stato per la riforma dell'ordinanza del TAR Lombardia – sez. di Brescia n. 590/2008. Con ordinanza n. 924/20009 pronunciata il 17 febbraio 2009 il Consiglio di stato ha dichiarato irricevibile l'appello cautelare.

Con sentenza n. 18/2010 del 13 maggio 2010 il TAR Lombardia – sez. di Brescia ha quindi respinto il ricorso.

Si informa, altresì, che in data 1 luglio 2010 è stato notificato a questa azienda l'ordine di esibizione di atti e documenti relativi *“alla gara di appalto per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento funzionale (con relative opere edili ed impiantistiche), relative al nuovo ospedale di Bergamo, aggiudicata (presumibilmente) in data 23 marzo 2008”*, emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo il 21 giugno 2010 a seguito di apertura di procedimento nei confronti di ignoti.

Nella stessa giornata sono stati consegnati alla Legione Carabinieri Lombardia – Comando provinciale di Bergamo – Reparto operativo – Nucleo investigativo n. 114 atti relativi all'“Appalto dei lavori integrativi ed impianti elevatori, relativi all'intervento di realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo” oltre ad un promemoria datato 30 giugno 2010 a firma del RUP ing. Paolo Bosi.


In data 5 luglio è stata acquisita dallo stesso Nucleo investigativo ulteriore documentazione relativa all'appalto dei lavori integrativi ed impianti elevatori, costituita da 6 atti.

Circa i provvedimenti assunti da parte di questa direzione in ordine al procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Bergamo nei confronti di ignoti, si informa che sarà individuato legale di fiducia cui affidare l'incarico di valutare l'intera vicenda al fine di verificare se ricorrano gli estremi di ipotesi di reato e, quindi, per costituirsi in qualità di parte offesa nel procedimento penale.

Sarà cura di questa azienda informare tempestivamente la Direzione generale sanità in ordine ai provvedimenti che saranno assunti al riguardo.

Distinti saluti.

Il direttore generale
dr Carlo Bonometti



USC AFFARI GENERALI E LEGALI

Dirigente responsabile: dr.ssa Mariagiulia Vitalini (tel 035 269085)

ITR 2034 A FIRMA DEI CONSIGLIERI SOLA, ZAMPONI, CAVALLI E PATITUCCI (IDV)

In relazione all'interrogazione presentata dai Consiglieri Regionali Sola, Zamponi, Cavalli e Patitucci, la scrivente Società – nell'ambito delle funzioni ad essa affidate e senza voler entrare nel merito delle numerose imprecisioni ivi contenute – formula le seguenti considerazioni in ordine ai quesiti formulati.

Quesito n.1

Quali sono le misure di controllo predisposte ed attuare da Regione Lombardia c/o Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Da quanto appreso dagli organi di stampa, l'inchiesta in oggetto riguarderebbe l'appalto dei lavori integrativi ed impianti elevatori per il nuovo Ospedale di Bergamo.

In ordine a tali lavorazioni, la scrivente Società ha svolto unicamente le attività di Project & Construction Management e di supporto al Responsabile del Procedimento.

In particolare, per quanto attiene la fase relativa alla procedura di gara, indetta, promossa ed aggiudicata dall'Azienda Ospedaliera, Infrastrutture Lombarde ha proceduto a supportare le attività del Responsabile del Procedimento nella validazione del Progetto Definitivo posto a base di gara.

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 554/99, tale attività di validazione, generalmente avente ad oggetto il Progetto Esecutivo, deve essere anticipata al Progetto Definitivo in caso di affidamento dei lavori tramite appalto integrato.

In ragione di quanto sopra, la Società ha supportato il Responsabile del Procedimento nelle verifiche previste dall'art. 47 sopraccitato al quale si rimanda integralmente per l'esplicitazione di tutte le verifiche/controlli necessari in sede di validazione del progetto.

Quesito n.2

Se Regione Lombardia o Infrastrutture Lombarde, in merito alla situazione sopra descritta, siano in possesso di maggiori informazioni.

No. Allo stato le uniche informazioni in possesso di Infrastrutture Lombarde sono quelle apprese dagli organi di stampa.

La Società, infatti, non è stata destinataria di nessun avviso, comunicazione, informazione da parte degli organi competenti né, tantomeno, è stata oggetto di acquisizione documentale da parte della Procura presso il Tribunale di Bergamo.

Quesito n.3

Se Regione Lombardia e/o Infrastrutture Lombarde e l'Azienda Ospedaliera abbiano dato mandato ad un proprio legale in qualità di parte offesa nel relativo procedimento penale.

Lo stato attuale delle indagini, l'esistenza delle quali è stata appresa solo dagli organi di stampa, non consente – in questo momento – di poter compiere alcuna valutazione in merito ad un eventuale costituzione quale parte offesa nell'altrettanto eventuale e futuro procedimento penale.

Ogni valutazione in merito a quanto sopra ed all'affidamento del relativo incarico ad un legale di fiducia, dovrà – pertanto – essere necessariamente posticipata al momento della chiusura delle indagini.